



# COMUNE DI PALERMO

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

in attuazione dell'articolo 1 commi 186- 205 legge n. 197/2022  
**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.**  
**N. 26 DEL 28/03/2023**

## INDICE

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	3
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	3
Articolo 3 – <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i> .....	3
Articolo 4 – <i>Importi dovuti</i> .....	3
Articolo 5 – <i>Perfezionamento della definizione</i> .....	4
Articolo 6 – <i>Diniego della definizione</i> .....	5
Articolo 7 – <i>Sospensioni termini processuali</i> .....	5
Articolo 8 – <i>Entrata in vigore</i> .....	5

## ***Articolo 1 - Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1 commi 186- 205 legge n. 197/2022, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## ***Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata***

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, il cui ricorso in primo grado sia stato notificato al Comune di Palermo entro la data del 01 gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui all'articolo 3 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie aventi ad oggetto atti emessi dal Comune di Palermo riguardanti l'ICI, l'IMU, la TASI, la TARES, la TARI, la TOSAP e l'ICP.

## ***Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda***

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal competente Ufficio del Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomanda A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, per ciascuna controversia autonoma, ossia distintamente per ogni controversia relativa a ciascun atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

## ***Articolo 4 – Importi dovuti***

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 01 gennaio 2023.

In particolare con la definizione:

- è dovuto il pagamento del **100%** del valore della controversia, in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita;

- è dovuto il pagamento del **90%** del valore della controversia, in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado;

2. Nel caso in cui sia stata depositata una pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado, diversa da quella cautelare, è dovuto, sulla base dell'esito dell'ultima, o dell'unica, pronuncia:

a) il **40%** del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di primo grado;

b) il **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di secondo grado.

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2, per la parte di atto annullata;

4. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 01 gennaio 2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi.

5. Le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per i quali il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definiti con il pagamento di un importo pari al **5%** per cento del valore della controversia.

6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

## **Articolo 5 – Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 giugno 2023, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

2. Per importi dovuti che superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 8, d.lgs. 218/1997, in un massimo di venti

rate trimestrali di pari importo con decorrenza dal 1° aprile 2023, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno (prima rata 2023), il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 30 giugno 2023 e con il pagamento degli importi dovuti, o con il versamento della prima rata, entro la medesima data del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

### ***Articolo 6 – Diniego della definizione***

1. Il Comune notifica, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali, l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2024.
2. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
3. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

### ***Articolo 7 – Sospensioni termini processuali***

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
2. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
3. Nell'ipotesi di deposito ai sensi del precedente comma 2 il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
4. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di esecutività del presente regolamento e il 31 luglio 2023.

### ***Articolo 8 – Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua esecutività.